

Impianto di biogas sul terreno in affitto con Iva rimborsabile

Cgt Lombardia

Secondo i giudici tributari la norma non si occupa della titolarità dell'immobile

Ciò che rileva è l'investimento e non la proprietà dell'area

Massimo Romeo

L'Iva sull'acquisto di un impianto di biogas è rimborsabile anche se il terreno su cui insiste è in affitto. Così si è pronunciata la Cgt di primo grado della Lombardia con la sentenza 2906 del 1° luglio 2024 (presidente Di

Rosa, estensore Schiavini).

Una società agricola realizza un impianto di biogas su un terreno in locazione e chiede a rimborso il credito Iva. L'Agenzia dapprima esegue il rimborso ma il trimestre successivo, a fronte della medesima richiesta, nega e poi richiede la restituzione del precedente rimborso. La cartella di pagamento viene quindi impugnata. L'ufficio difende il proprio operato (risoluzione 179/E del 2005): ai fini della ammortizzabilità dei beni strumentali su proprietà di terzi, i primi devono potersi separare dalle proprietà di terzi. Pertanto, considerato che il terreno su cui insisteva l'impianto era condotto in affitto dalla ricorrente e non di sua proprietà, l'Iva versata per la realizzazione non poteva considerarsi detraibile e quindi non rimborsabile.

I giudici tributari investiti del ri-

corso hanno richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera c) del Dpr 633/72 e hanno, quindi, sottolineato come la disciplina non si occupa della proprietà del bene immobile sul quale insiste l'investimento che ha dato origine al credito. Peraltro, anche a voler tenere in considerazione quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia, nel caso specifico si tratta di un impianto tecnologico, tecnicamente smantellabile, a meno degli elementi di fondazione delle vasche, per essere poi rimontato altrove, essendo costituito in prevalenza da elementi



Per la Cassazione le opere realizzate dal comodatario danno diritto al rimborso se sono strumentali

in calcestruzzo precompresso, di acciaio piastrato e imbullonato, da tubazioni ed altri elementi, per loro natura smontabili.

L'approdo dei giudici di merito trova conforto in una sentenza della Cassazione (sezione V, n. 27813/2022) in cui è stato affermato che «in tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorché sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta».